

STATUTO

PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA DEGLI AURUNCI 35
Numero REA: LT - 135662
Codice fiscale: 01958750596
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2005 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Lucio NASTRI
NOTAIO
Latina - Via Oberdan, 24
Tel.0773472057fax0773407107

Allegato "A"	
al repertorio 1953	
raccolta 593	
STATUTO	
DELLA	
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA A	
RESPONSABILITA' LIMITATA"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA	
Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
E' costituita una società cooperativa denominata:	
"PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
La cooperativa si conforma alle regole ed ai principi della mutualità.	
Articolo 2 - SEDE	
La società ha sede in Latina, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
Con delibera dell'assemblea in sede straordinaria essa può istituire o sopprimere sedi secondarie.	
Articolo 3 - OGGETTO	
La società con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, si propone lo scopo di promuovere il lavoro cooperativo, procurando ai soci condizioni più favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato.	
Essa pertanto ha per oggetto, nei limiti e nel rispetto dei principi mutualistici e particolarmente dell' art. 14 del D.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e dell'art. 2514 c.c. e cioè:	

	A) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	B) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	C) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	D) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 I comma della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	- di gestire servizi psico-pedagogici con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro;	
	In particolare la piccola società cooperativa si propone di :	
	A) predisporre i mezzi necessari alla gestione dei servizi socio psico-pedagogici, di orientamento scolastico, di assistenza educativo-scolastica, di prevenzione nel disadattamento scolastico e sociale, avvalendosi delle prestazioni professionali, dei singoli esperti o professionisti, soci o non soci;	
	B) promuovere interventi di consulenza psicologica, psicodiagnosi ed interventi psicoterapeutici da espletare come nel caso precedente con l'ausilio di	

	personale professionale ed esperti soci o non soci;	
	C) svolgere attività di ricerca scientifica di tutto il ciclo vitale (infanzia, ado-	
	lescenza, età adulta, età senile) e svolgere su tali temi corsi di formazione	
	rivolti a terzi;	
	D) favorire e promuovere tutte quelle iniziative, quali conferenze, convegni,	
	seminari che curino l'approfondimento delle materie di studio;	
	E) Intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nel-	
	l'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro, con l'obiettivo	
	di pervenire alla tutela globale della salute. La società intende, pertanto, oc-	
	cuparsi delle aree: materno infantile, età evolutive, adulti e anziani, tenendo	
	presente le problematiche di handicap fisico e psichico, emarginazione e de-	
	vianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;	
	F) erogare servizi a privati, fondazioni, enti morali ed in particolare ad enti	
	pubblici quali Comuni, Province, Regioni, sia direttamente che tramite con-	
	venzioni, partecipare a gare di appalto o di licitazioni e compiere tutte le o-	
	perazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi, il tut-	
	to in osservanza della normativa stessa;	
	G) Intervenire nel settore scolastico-evolutivo mediante:	
	gestione di asili nido, scuole materne ed ogni altra forma di struttura o ini-	
	ziativa permanente o saltuaria, indirizzata a soggetti in età evolutiva;	
	organizzazione di attività (animazione, teatro, gioco, danza e disegno) che	
	favoriscono nel bambino l'espressione e lo sviluppo di inclinazioni di cresci-	
	ta, sia individuale che di gruppo, sotto il profilo interattivo-comunicativo;	
	assistenza e sostegno scolastico ed extrascolastico, per bambini con specifi-	
	che esigenze individuali e familiari;	

	assistenza ai portatori di handicap dalla diagnosi funzionale sanitaria alla	
	valutazione psicopedagogica e didattica delle difficoltà di apprendimento per	
	l'individuazione delle cause cognitive ed emozionali delle stesse;	
	H) Intervenire nel settore della scuola dell'obbligo e superiore con particola-	
	re riguardo alle seguenti istanze:	
	individuazione, segnalazione e proposta di intervento opportuno per casi con	
	particolari contingenze psicofisiche, fisiche e socio familiari.	
	D) Intervenire con attività formative-informative, al fine di trasmettere cono-	
	scenze su problematiche che a vari livelli possono interessare le persone, in	
	base alle diverse tipologie dei destinatari e delle differenti finalità nei se-	
	guenti punti:	
	diffusione tramite pubblicazioni di incontri ed interventi sul territorio delle	
	informazioni che possono essere di ausilio ai genitori ed alle figure che con-	
	corrono alla educazione ed alla formazione del bambino;	
	organizzazione di corsi presso strutture istituzionali e non, di formazione e	
	documentazione su problematiche di rilevanza sanitaria e psico-sociale (tu-	
	tela della salute fisica e psicologica, tossicodipendenza, alcolismo, prostitu-	
	zione, delinquenza giovanile, AIDS ecc.).	
	In relazione all'attività sociale la società potrà gestire stabilmente o tempora-	
	neamente, in proprio o per conto terzi:	
	attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppu-	
	re realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposi-	
	zione da enti pubblici e privati;	
	servizi integrati per residenze protette;	

	centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ivi comprese le	
	case famiglia nonché altre iniziative per il tempo libero, la coltura ed il turis-	
	mo sociale;	
	attività di formazione e consulenza;	
	attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui o-	
	pera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'ac-	
	coglienza delle persone in stato di bisogno;	
	attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favo-	
	re delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli sco-	
	pi sopra elencati, avvalendosi di provvidenze, agevolazioni di legge, contri-	
	buti e finanziamenti di enti pubblici o privati.	
	La società cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria	
	ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sin-	
	dacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativisti-	
	che, di lavoro o di servizio;	
	La società al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi con	
	carattere meramente funzionale e perciò assolutamente non via prevalente,	
	senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi	
	portati dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e decreto legi-	
	slativo 1 settembre 1993 n. 385 può :	
	-compiere operazioni mobiliari ed immobiliari;	
	- ricevere e prestare fidejussioni ed avalli, anche cambiari da ed a favore di	
	terzi, cioè al fine di facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	

	- assumere nei rigorosi limiti di legge interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte aventi scopi affini o analoghi.	
	La società in ogni caso non potrà porre in essere attività che contrastino con il disposto della legge 23 novembre 1939 n. 1815, afferente le attività professionali intellettuali riservate.	
	La società opera comunque nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815 in quanto sono escluse dal suo oggetto sociale tutte le attività che la suddetta legge riserva a persone fisiche iscritte ad albi professionali.	
	Per il raggiungimento del suo scopo, la società, in particolare può compiere le indagini, le analisi e gli studi comunque preliminari, connessi e conseguenziali alla realizzazione delle attività e lavori suddetti specificatamente assistendo i committenti nella soluzioni di tutti i problemi di ricerca, sviluppo, produzione finanziaria, economici, contabili, di marketing, elaborazione dati, ecc.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutua-	

	listiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di	
	apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	Articolo 4 - DURATA	
	La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta	
	(31/12/2050).	
	Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione del-	
	l'assemblea in sede straordinaria.	
	TITOLO II	
	ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO - CESSAZIONE DEL	
	RAPPORTO SOCIALE	
	Articolo 5 - NUMERO DEI SOCI	
	I soci devono essere persone fisiche per le quali vige il principio di parità di	
	trattamento. Il loro numero non può essere inferiore a tre e superiore ad ot-	
	to ai sensi del dell'art.2522 comma II C.C .	
	L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di attività identiche,	
	affini o complementari a quelle esercitate dalla società cooperativa, sia in	
	forma individuale, che in forma associata, è incompatibile con la sussistenza	
	del rapporto sociale salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci per	
	casi specifici	
	Ai sensi dell'articolo 14, Legge 31 gennaio 1992, n. 59, comma secondo, è	
	consentita l'assunzione della qualità di soci da parte di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della società.	
	ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	L'aspirante socio ai sensi dell'art.2527 C.C. deve presentare all'Organo Am-	
	ministrativo domanda scritta contenente:	

	a) l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e città-	
	dinanza, codice fiscale, qualifiche espletate abitualmente;	
	b) l'impegno ad osservare tutte le disposizioni che regolano il rapporto socia-	
	le;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere.	
	L'organo amministrativo delibera con provvedimento motivato sulla doman-	
	da di ammissione, specificando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso.	
	Il provvedimento adottato sarà comunicato all'aspirante a mezzo lettera rac-	
	comandata A.R.	
	Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art. 2528 C.C.	
	ARTICOLO 7 - DIRITTO DI RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non è più in	
	grado di partecipare all'attività sociale.	
	In ogni caso, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio al-	
	l'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A.R.	
	Articolo 8 - ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso con delibera del-	
	l'Organo Amministrativo il socio:	
	a) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	b) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti	
	interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In caso di morte del socio il rapporto sociale nei suoi confronti si scioglie.	
	Articolo 9 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	In caso di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio, la	
	società provvederà al rimborso del valore nominale della quota versata op-	

	pure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, pena di	
	decadenza nel termine di un anno del detto esercizio. In mancanza di tale	
	domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o ai legatari dei soci	
	defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO III	
	CAPITALE SOCIALE E RISERVE	
	ARTICOLO 10 - CAPITALE E RISERVE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticin-	
	que) e non superiore al limite massimo consentito dalle leggi vigenti in ma-	
	teria;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e con	
	le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi o legatari dei soci deceduti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	ARTICOLO 11 - QUOTE	
	Le quote sociali possono essere cedute con l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione. Esse non possono essere sottoposte a pegno nè a qualsiasi	
	altro vincolo.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-PROGRAMMAZIONE	
	Articolo 12 - ESERCIZIO SOCIALE	

	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO 13 - BILANCIO	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con	
	criterio di oculata prudenza.	
	Il bilancio con la relazione dell'Organo Amministrativo ed i documenti giu-	
	stificativi deve essere comunicato al Collegio Sindacale, se nominato, alme-	
	no trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea.	
	Nella relazione, ai sensi dell'articolo 2 L. 31 gennaio 1992, n. 59, devono es	
	sere indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento degli scopi statuari e, in particolare, degli scopi mutualistici.	
	Il bilancio, corredato della relazione dell'Organo Amministrativo e dei sin-	
	daci, deve restare depositato presso la sede sociale durante i quindici giorni	
	che precedono l'assemblea e finchè sia approvato.	
	I soci possono prenderne visione.	
	ARTICOLO 14 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI	
	FONDI MUTUALISTICI.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	attivi annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore	
	alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al loro ammontare;	
	d) ad eventuale riserva straordinaria.	

	Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed è al-	
	tresi vietata la distribuzione di dividendi superiori a quanto previsto dall'art.	
	17, legge 72/83.	
	E' vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse le-	
	gale ragguagliata al capitale effettivamente versato ovvero in misura supe-	
	riore ad altre disposizioni di legge, anche future, che limitano la distribuzio-	
	ne di dividendi agli effetti dei requisiti mutualistici di altre agevolazioni tri-	
	butarie o di diversa natura delle quali la cooperativa fruisca o intenda fruire.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che	
	non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o assegnata ad altre riserve o	
	fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.	
	In ogni caso la distribuzione dei dividendi, la remunerazione degli strumenti	
	finanziari forniti dai soci cooperatori, la distribuzione delle riserve nonché la	
	devoluzione del patrimonio sociale dovrà effettuarsi tassativamente secondo	
	quanto stabilito dall'art.2514 c.c.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 15 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società cooperativa:	
	- l'assemblea;	
	- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Articolo 16 - Assemblea dei soci	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Devono essere convocate con delibera dell'Organo Amministrativo mediante	

	l'invio, ad ogni socio almeno otto giorni prima dell'assemblea, di lettera rac-	
	comandata contenente l'ordine del giorno, il luogo (la sede sociale o altrove,	
	purchè nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione.	
	Quest'ultima potrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	La lettera può essere spedita a mezzo del servizio postale o di privati eser-	
	centi l'attività di corriere o spedizioniere, ovvero può essere consegnata a	
	mano da uno degli amministratori o da qualunque persona, anche non socio,	
	da esso incaricata.	
	In ogni caso la spedizione o la consegna dovranno avvenire rispettivamente	
	a mezzo raccomandata a.r. o con rilascio di ricevuta per iscritto dell'avvenu-	
	ta ricezione.	
	L'assemblea in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'an-	
	no, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'appro-	
	vazione del bilancio.	
	Potrà altresì essere convocata entro centottanta giorni quando ricorrano le	
	seguenti particolari esigenze:	
	1) modifiche alla normativa valutaria che comportino adeguamenti nel siste-	
	ma informatico tali da influenzare i tempi tecnici necessari per una diligente	
	stesura del bilancio;	
	2) modifiche alla normativa tributaria che comportino scelte contabili ed a-	
	deguali nel sistema informatico tali da influenzare i tempi tecnici neces-	
	sari per una diligente stesura del bilancio;	
	3) modifiche del sistema informatico di gestione della contabilità per il tra-	
	vaso dei dati da un esercizio a quello successivo possa influenzare i tempi	

	tecnici necessari per una diligente stesura del bilancio;	
	4) impedimenti per motivi di salute o per altri motivi giustificati motivi del	
	rappresentante dell'organo amministrativo che comportino la sua assenza	
	nella fase di presentazione del bilancio nel territorio ordinario.	
	L'eventuale differimento del termine oltre i centoventi giorni, per motivi di-	
	versi da quelli sopra indicati, dovrà essere deliberato dall'assemblea ordina-	
	ria in data anteriore al suddetto termine di centoventi giorni e nella delibera	
	dovranno essere enunciati i motivi di differimento che dovranno essere rico-	
	nosciuti quali particolari esigenze che ne giustifichino il nuovo termine.	
	L'assemblea può, inoltre essere convocata ogni qualvolta l'Amministratore	
	Unico ne ravvisi l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con	
	indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni	
	dalla data della richiesta che deve specificare gli argomenti da trattare.	
	L'assemblea si riunisce in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche	
	dell'atto costitutivo, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato della so-	
	cietà, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla	
	legge.	
	Articolo 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convoca-	
	zione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza di voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambia-	

	mento dell'oggetto sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione,	
	le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due	
	terzi (2/3) dei voti di tutti i soci.	
	Articolo 18 - DIRITTO DI VOTO E DELEGA	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei	
	soci da almeno tre mesi, e non siano in mora nei versamenti della quota sot-	
	toscritta.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota possedu-	
	ta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci che ab-	
	biano diritto al voto, mediante delega scritta,. Ogni socio non può rappresen-	
	tare più di cinque soci.	
	Articolo 19 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, da un socio designato dal-	
	l'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente del-	
	l'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da Notaio.	
	In tal caso il verbale viene trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni	
	dell'assemblea a cura dell'Organo Amministrativo.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 20 - ORGANO AMMINISTRATIVO	

	La società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre	
	anni ed è rieleggibile, o da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i soci.	
	I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Per la sostituzione degli amministratori si provvederà in conformità all'arti-	
	colo 2386 C.C.	
	La forma di amministrazione ed il numero degli amministratori, in caso di	
	amministrazione plurima, saranno decisi dall'assemblea, all'atto della nomi-	
	na delle cariche sociali, e per la prima volta nell'atto costitutivo.	
	Articolo 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità	
	di voti si intende approvata la proposta che abbia contenuto il voto favorevo-	
	le del Presidente.	
	I consiglieri eleggono tra loro il Presidente ed eventualmente il Vice Presi-	
	dente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua	
	assenza o impedimento dal Vice Presidente o quando ne sia fatta richiesta	
	da due consiglieri o da due Sindaci.	
	La convocazione, di norma, è eseguita mediante invio, anche a mezzo fax, di	
	avviso scritto, almeno cinque giorni prima della riunione.	
	Sono comunque valide, anche in mancanza di regolare convocazione, le riu-	
	nioni alle quali intervengono tutti gli amministratori e tutti i sindaci in carica.	
	Articolo 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	

	della società.	
	Egli può deliberare, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione comunque pertinenti con l'oggetto sociale, fatta eccezione per tutto ciò	
	che non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.	
	Quindi, a titolo esemplificativo, ha facoltà, tra l'altro di:	
	-acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; concedere	
	immobili in locazione;	
	- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;	
	- concludere appalti e contratti d'opera in genere;	
	- partecipare ad altre società e consorzi costituiti o da costituire;	
	- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui, anche ipotecari, crediti fon-	
	diari ed edilizi, crediti speciali in genere e finanziamenti in genere;	
	- fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e	
	Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Banche , presso ogni altro Ufficio pubbli-	
	co o privato, emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cam-	
	biali, tratte, assegni, etc.	
	- prestare garanzie reali e personali;	
	-istituire filiali, stabilimenti, rappresentanze ed uffici;	
	- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipoteca-	
	rie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed	
	annotamenti di ogni specie, con esonero da responsabilità per i Conservatori	
	dei registri immobiliari e del P.R.A.;	
	- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie e amministrative in qualunque	
	stato e grado, nominare e compromettere arbitri anche amichevoli composi-	
	tori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;	

	- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per sin-	
	goli atti o categorie di atti;	
	- fare quant'altro da esso ritenuto utili per il raggiungimento dell'oggetto so-	
	ciale.	
	Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono constare da verbale tra-	
	scritto nell'apposito libro.	
	Articolo 23 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio ed in particolare, tra l'altro:	
	- può ricevere da pubbliche amministrazioni, da Banche o da privati paga-	
	menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza;	
	- nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque stato e grado di giuri-	
	sdizione;	
	- può conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o	
	categorie di atti, fissandone i poteri ed il compenso.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono e-	
	sercitate dal Vice Presidente, se nominato, o da un consigliere designato dal	
	Consiglio stesso.	
	TITOLO VII	
	ORGANI DI CONTROLLO	
	Articolo 24 - COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, fra cui il Presiden-	
	te, e di due membri supplenti, aventi i requisiti di legge, che durano in carica	

	per tre anni.	
	E' nominato dall'assemblea quando essa lo ritiene opportuno e, comunque,	
	quando è obbligatorio per legge.	
	Il compenso dei sindaci, salvo che non sia diversamente disposto dall'assem-	
	blea all'atto della loro nomina, è determinato sulla base delle tariffe profes-	
	sionali.	
	ARTICOLO 25 - DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della cooperativa,	
	vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e verificare la regolare te-	
	nuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei bilancio alle risultanze	
	dei libri e delle scritture contabili.	
	I sindaci, inoltre, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	Articolo 26 - REGOLAMENTO INTERNO	
	La gestione e la tecnica ed amministrativa della società può essere discipli-	
	nata da uno o più regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed	
	approvati dall'Assemblea.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Articolo 27 - NOMINA DEI LIQUIDATORI	
	In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilen-	
	done i poteri ed il compenso.	
	In mancanza di accordo l'Organo liquidatore viene nominato dal Presidente	
	del Tribunale competente.	

	Il patrimonio che residua dopo la liquidazione, dedotto il capitale versato e	
	rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella	
	misura e con le modalità previste dalla legge, e comunque, in conformità di	
	ogni disposizione presente e futura che subordini i requisiti mutualistici o al-	
	tre agevolazioni tributarie o di diversa natura, delle quali la cooperativa frui-	
	sca o intenda fruire, ad una particolare destinazione del patrimonio residuo.	
	Articolo 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dedotto solo	
	il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati - deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione ai sensi dell'articolo 11, L. 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	Articolo 29 - ARBITRATO	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, circa l'inter-	
	pretazione e l'esecuzione del presente atto e comunque inerente a rapporti	
	sociali, fatta eccezione per le controversie su diritti indisponibili, sarà deferi-	
	ta all'esame ed al giudizio insindacabile di un Collegio composto di tre arbi-	
	tri, amichevoli compositori, da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella	
	cui circoscrizione ha sede la società.	
	In ogni caso, il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità, senza for-	
	malità di procedura ed il suo lodo sarà vincolante per le parti in lite quale e-	
	spressione della loro volontà.	
	TITOLO XI	

21 di 21